

Regione Lombardia

---

DECRETO N°

Del

---

4914

31/05/2011

---

Identificativo Atto n. 417

Oggetto DIREZIONE CENTRALE ORGANIZZAZIONE, PERSONALE, PATRIMONIO E SISTEMA INFORMATIVO

LINEE GUIDA AGLI ENTI DEL SISTEMA REGIONALE - NUCLEI DI VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI (NVP)



## **IL DIRETTORE DI FUNZIONE SPECIALISTICA ORGANIZZAZIONE E PERSONALE**

**VISTO** l'articolo 48 della l.r.s. del 30 agosto 2008, n. 1 "Statuto d'autonomia della Lombardia";

### **VISTI:**

- il D.lgs. del 27 ottobre 2009, n. 150;
- l'art. 30 della l.r. 7 luglio 2008, n.20, così come modificato dall'art. 7, comma 2, lett. f) della l.r. 5 agosto 2010, n.13, che istituisce l'Organismo Indipendente di Valutazione della performance;
- l'articolo 1 della l.r. 27 dicembre 2006 n.30 e s.m. con cui è stato istituito il Sistema Regionale e sono stati definiti i soggetti che lo costituiscono;
- l' art.1 lett. g) della l.r. 6 agosto 2010 n.14, il quale prevede che l'Organismo indipendente di valutazione di cui all'art. 30 della l.r. 20/2008 coordina i Nuclei di Valutazione degli Enti di cui all'allegato A1 dell'art. 1 della l.r. 30/2006 e s.m. ;

### **RICHIAMATI** i seguenti provvedimenti:


- d.g.r. 26 maggio 2010, n. 48 "Il Provvedimento organizzativo" con la quale sono state assegnate le competenze di supporto al Segretario Generale al Direttore di funzione specialistica di Organizzazione e Personale, per le strategie organizzative di Giunta e Sistema;
- d.g.r. 29 dicembre 2010, n. 1151 "Determinazioni per i soggetti del Sistema regionale per l'anno 2011" con la quale sono state date nuove disposizioni per il Sistema regionale;
- d.g.r. del 20 aprile 2011, n. 1596 "Determinazioni per i soggetti del Sistema regionale per l'anno 2011- Ulteriori determinazioni", con la quale sono state integrate le precedenti disposizioni riferite al Sistema Sanitario Regionale;

**ACQUISITI** i pareri favorevoli del Direttore Generale della Direzione Sanità e del Direttore Generale della Direzione Famiglia, Conciliazione, Integrazione e Solidarietà Sociale per quanto di loro competenza;

**RITENUTO** di ricordare ed uniformare i requisiti per l'incarico dei componenti e le modalità essenziali di funzionamento dei Nuclei di Valutazione delle Prestazioni (NVP) per la valutazione del personale, come stabilito dalla Dgr. 1151/2010, così come modificata dalla Dgr. 1596/2011;

## **DECRETA**

di stabilire le linee guida per la determinazione degli incarichi e le modalità di funzionamento dei



Regione Lombardia

---

Nuclei di Valutazione delle Prestazioni degli Enti dipendenti e sanitari del Sistema regionale, di cui all'Allegato A1, sez. I e II, della l.r. del 2006, n. 30, come specificato in allegato, parte integrante e sostanziale del presente decreto, recante "Linee guida agli Enti del Sistema Regionale – Nuclei di Valutazione delle Prestazioni (NVP)".



Michele Camasca

Direttore di Funzione Specialistica Organizzazione e Personale

## **ALLEGATO A**

### **LINEE GUIDA AGLI ENTI DEL SISTEMA REGIONALE NUCLEI DI VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI (NVP)**

#### **1 - Presentazione delle candidature**

Deve essere assicurata adeguata pubblicità alle procedure di acquisizione delle candidature all'incarico di componente del Nucleo di Valutazione delle Prestazioni, con le modalità ritenute più idonee dai singoli Enti dipendenti e sanitari del Sistema regionale, di cui all'Allegato A1, sez. I e II, della l.r. del 2006, n. 30, di seguito definiti Enti.

#### **2 - Requisiti per l'accesso all'incarico**

Gli esperti, cui conferire l'incarico di componente del Nucleo di Valutazione delle Prestazioni, devono presentare particolare competenza ed esperienza nei campi del management, della pianificazione e controllo di gestione, della valutazione dell'attività delle strutture organizzative e del personale, della misurazione delle performance.

Sono valutati per il conferimento dell'incarico:

- il possesso di diploma di laurea;
- l'esperienza professionale nei campi inerenti l'incarico da conferire;
- il curriculum scientifico, culturale, operativo in rapporto all'attività da svolgere.

La professionalità dei candidati sarà adeguatamente ponderata in modo da conseguire un livello di professionalità del Nucleo di Valutazione delle Prestazioni, nel suo complesso, idoneo allo svolgimento delle sue funzioni.

#### **3 - Durata dell'incarico**

L'incarico del singolo componente esterno ha durata di tre anni e può essere rinnovato una sola volta ai sensi del comma 5 dell'art. 30 della legge regionale 7 luglio 2008 n. 20.

#### **4 - Compenso**

Ai componenti dei Nuclei di Valutazione delle Prestazioni è corrisposto un compenso annuo proporzionato all'attività svolta, con particolare riferimento alla complessità dimensionale e tecnica dell'ente ed alle competenze - titoli dei singoli componenti. In nessun caso il compenso può essere superiore a quello determinato dalla Giunta regionale con DGR 1151 del 29.12.2010, All. A e DGR 1596 del 20.04.2011.

#### **5 - Composizione**

E' confermata la composizione dei Nuclei di Valutazione delle Prestazioni in 3 componenti di cui un presidente.

Ciascun Ente trasmette a Regione Lombardia (Direzioni Sanità/Famiglia, Conciliazione, Integrazione e Solidarietà Sociale) l'atto di nomina e i curriculum vitae dei componenti del Nucleo di Valutazione delle Prestazioni.

La previsione del limite massimo di tre incarichi di partecipazione ai Nuclei di Valutazione delle Prestazioni del Sistema Regionale per il medesimo soggetto, dipendente del Sistema Regionale, è da intendersi limitato agli enti sanitari di cui all'allegato A1, sez. II, art. 1 della L. R. 30/2006.

I componenti esterni dei Nuclei di Valutazione delle Prestazioni non sono sottoposti al vincolo numerico degli incarichi.

L'Organismo Indipendente di Valutazione verificherà il rispetto dei vincoli quantitativi sopra citati.

## **6 - Funzioni e Modalità di funzionamento del NVP**

Ciascun Ente dovrà formalizzare le modalità di funzionamento del Nucleo di Valutazione delle Prestazioni con successivo inoltro all'Organismo Indipendente di Valutazione.

All'interno del regolamento del Nucleo di Valutazione delle Prestazioni dovranno essere definite le funzioni del Nuclei stessi secondo le specifiche esigenze organizzative del singolo ente. In ogni caso dovranno essere previste le seguenti funzioni:

1. verifica del rispetto del principio del merito assicurando l'esercizio di un certo grado di selettività nella valutazione;
2. verifica della effettiva e corretta identificazione delle performance, attraverso la definizione di relativi obiettivi, indicatori e target, perseguite dall'Ente nell'esercizio di riferimento in piena coerenza con il sistema di programmazione regionale;
3. Verifica dell'attribuzione degli obiettivi in attuazione delle performance assegnati ad ogni singolo dirigente;
4. valutazione della correttezza della misurazione del grado di raggiungimento delle performance;
5. verifica della correttezza della valutazione delle performance individuali del personale secondo i principi di merito ed equità;
6. programmazione e sviluppo di continue azioni di sostegno e supporto da parte del Nucleo di Valutazione delle Prestazioni allo sviluppo dei sistemi gestionali interni di programmazione e controllo e gestione del personale;
7. assicurazione del coordinamento e dello scambio di informazioni con l'Organismo indipendente di valutazione di sistema;
8. verifica della correttezza delle applicazioni contrattuali.

## **7 - Incompatibilità dei componenti dei NVP**

Non può essere nominato componente del Nucleo di Valutazione delle Prestazioni chi versa in una delle situazioni previste dal comma 8 dell'art. 14 del d.lgs. 27 ottobre 2009 n.150.

Non può, inoltre, assumere l'incarico chi versa in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'art. 6 della legge regionale n. 32 del 10 dicembre 2008.